



Consorzio stradale Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni

CONSORZIO STRADALE

Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni

Via della Mendola, n. 276 - 00135 ROMA

Apertura pubblico 9-13 lunedì-venerdì, tel. 06-3310567

consorziocortina@pec.it - consorziocortina@gmail.com



DETERMINAZIONE DEL CDA

ALLEGATO 1

Oggetto: appalto dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di parte della viabilità consortile", sulla base dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs n.36/2023.

IL CDA

Premesso che è stata sottoscritta tra la Centrale Unica di Committenza (CUC) - Consorzio "I Castelli della Sapienza" e il Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni la Convenzione di adesione alla Centrale Unica di Committenza suddetta.

La Centrale Unica di Committenza del Consorzio "I Castelli della Sapienza" è qualificata, ai sensi degli artt. 62 e 63 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, e pertanto ha acquisito il seguente codice CIG per l'affidamento in oggetto: **CIG B7AF1B91AC**.

Il Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni con propria Determinazione del CdA del 11.04.2025 ha determinato di procedere con l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parte della viabilità consortile", sulla base dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs n.36/2023, approvando i documenti di progetto ed il quadro economico, impegnando la relativa spesa e stabilendo quanto segue:

- a. importo a base d'asta: € 1.106.432,64 oltre IVA di cui:
- b. importo lavori a base di gara da assoggettare a ribasso (al netto dei costi ed oneri di cui ai successivi punti 2)e 3): € 897.955,68
- c. costi della manodopera (non soggetti a ribasso): € 192.780,72 (17,42%% > di 13,77%)
- d. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 15.696,24

— Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023: Dott. Maurizio De Giusti

La CUC, con propria decisione ha preso atto del provvedimento sopra richiamato avviando l'iter procedimentale di competenza al fine di gestire la presente procedura di gara mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 71 E 108 del D. Lgs. 36/2023.

Con Verbale n° 4 del 18/09/2025 il Responsabile della CUC ha proposto l'aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parte viabilità consortile. Attività tutte necessarie per il funzionamento ed il mantenimento della viabilità consortile aperta al pubblico transito, nei confronti dell'operatore economico **PE'GENERAL CONTRACTOR SRL** con sede legale sita in Via Colle Vallerano 17 00038, Valmontone (RM) risultato essere 1° migliore offerente, con un ribasso offerto del 39,999%.

1. MOTIVAZIONE

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto dell'iter procedimentale svolto, ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs.36/2023, il RUP del Consorzio Stradale di V.le Cortina d'Ampezzo e diramazioni" ha determinato, previa verifica della legittimità e della conformità all'interesse pubblico, la proposta di aggiudicazione e la verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico proposto come aggiudicatario.

A seguito di un approfondito esame della documentazione trasmessa dalla CUC "I Castelli della Sapienza" è emerso che la Commissione valutatrice non ha rispettato, in maniera pedissequa, quanto previsto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara, non esplicitando meglio le ragioni poste alla base dei voti assegnati ai singoli criteri di valutazione che, tra l'altro, risultano essere identici per tutte le offerte tecniche esaminate. Da ciò è dipesa la necessità di ulteriori valutazioni del RUP in merito ai punteggi attribuiti a ciascuna offerta nella parte in cui per tutti i sottocriteri la Commissione abbia deciso di assegnare il medesimo punteggio alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, ritenendole del tutto identiche e non meritevoli di alcuna differenziazione, neppure in minima parte.

L'art. 91 comma 5 del D.lgs. 36/2023 prevede espressamente che "Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara."

Inoltre, è ben vero che a seguito alla formulazione della proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante, è chiamata a svolgere – ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023 – un'attività prima riconducibile a due differenti momenti: quello di cui all'art. 33 (d.lgs. n. 50/2016) e quello ex art. 32, comma 5 (sempre d.lgs. n. 50/2016). Di conseguenza, l'organo preposto a disporre l'aggiudicazione (la stazione appaltante), anche attraverso l'ausilio del RUP, dovrà controllare (nella stessa fase) legittimità e interesse (verso l'affidamento) e requisiti (di partecipazione ed esecuzione) dell'operatore economico.

Pertanto, in estrema sintesi: il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura e mantiene salvo il potere di intervento sostitutivo soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.

Per quanto premesso è stato richiesto ad ogni singolo Operatore Economico utilmente classificatosi in graduatoria di comprovare con idonei giustificativi il possesso dei requisiti relativi alla attribuzione dei punteggi previsti nell'offerta tecnica:

1. PE' GENERAL CONTRACTOR pec del 30 settembre 2025 prot. 2835
2. ISO 2000 APPALTI srl pec del 30 settembre 2025 prot. 2836
3. CONSORZIO STABILE VIAGEST scarl pec del 30 settembre 2025 prot 2837
4. BI.MA.V. srl pec del 30 settembre 2025 prot. 2838

Alla suddetta richiesta hanno dato riscontro i seguenti Operatori Economici:

1. BI.MA.V. srl
2. ISO 2000 APPALTI srl
3. CONSORZIO STABILE VIAGEST scarl

Non hanno fornito alcun riscontro i seguenti operatori economici:

4. PE' GENERAL CONTRACTOR

A seguito dell'esame della documentazione ricevuta si rappresenta quanto segue:

A) BI.MA.V. srl.

In merito al requisito del presidio fisso presso la sede operativa, la ditta non fornisce alcuna documentazione in merito alla sede operativa da comprovare mediante "atto di impegno sottoscritto con i proprietari da formalizzarsi successivamente solo in caso di aggiudicazione dell'appalto ossia atto preliminare o precontratto."

Ebbene, si tratta di chiaro requisito di esecuzione a cui la stazione appaltante ha collegato anche l'attribuzione di un punteggio premiale.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «la scelta dell'amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell'offerta non può essere interpretata come necessità per l'offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l'esecuzione delle prestazioni programmate (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C-295/20); in tal caso l'offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l'impegno dell'offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio; ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell'offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all'aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell'esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione» (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11037).

Tanto premesso, un'interpretazione della previsione in esame conforme ai menzionati principi porta a ritenere che la locuzione "Atto di impegno sottoscritto con i proprietari da formalizzarsi successivamente solo in caso di aggiudicazione dell'appalto." debba essere intesa come dimostrazione di poter essere in grado di avviare il servizio alla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

In merito al requisito delle "Analoghe attività svolte in Consorzi Stradali ex Decreto Luogotenenziale 1.9.1918 n° 1446 e/o Enti Pubblici similari nell'ultimo triennio" la ditta dichiara di avvalersi della Ditta DO.VE srl.

A tal riguardo la ditta BI.MA.V. srl ha dichiarato in sede di offerta il solo avvalimento "NON PREMIALE" pur avendo a disposizione anche il modulo per l'Avvalimento Premiale.

Nel caso di specie trattandosi di un avvalimento premiale non dichiarato in sede di offerta giusta previsione del Disciplinare di Gara (Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente alla relativa dichiarazione da rendere mediante Mod. B.2.-dichiarazione dell'ausiliario-avvalimento premiale così come indicato al punto 19 del presente disciplinare).

Nell'offerta tecnica non è presente la suddetta documentazione.

B) ISO 2000 APPALTI srl. Documentazione completa.

C) CONSORZIO STABILE VIAGEST scarl

La ditta Consorzio Stabile Viagest scarl contesta la richiesta di giustificativi in quanto asseritamenene non conforme all'art. 10 del Dlgs 36/2023.

In particolare afferma che:

La dimostrazione del presidio Fisso con personale min. 1 unità, nell'ambito territoriale del consorzio o nelle immediate vicinanze non oltre 1 Km. Con servizio diurno e notturno H24 per pronto intervento entro 30 minuti dall'evento accidentale. Sede operativa, adeguata e dimensionata per i mezzi d'opera in uso;

La dimostrazione di ulteriore fornitura e messa in opera di n°5 cestini specifici per la raccolta delle deiezioni canine



completo di distributore di sacchetti dotato di serratura laterale per apertura ad anello reggi sacco colore grigio in Durapol Polietilene di capacità minima 35 lt (tipo Retriever City), e n°5 cestini raccolta differenziate per esterno simili a quelli esistenti;

La dimostrazione di Incremento di una ulteriore spazzatrice ecocompatibile (minimo 2 mc portata) "esclusiva" per il servizio di pulizia del PROGRAMMA INTERVENTI SETTIMANALE MANUTENZIONE ORDINARIA" oltre alla disponibilità dell'unità prevista in capitolato;

non appaiono pertinenti e conformi alla richiesta di giustifiche di cui all'art. 10 del Dlgs 36/2023.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ditta Consorzio Stabile Viagest scarl, l'amministrazione è tenuta a verificare l'esistenza di un requisito c.d. di esecuzione (funzionale, dunque, alla sottoscrizione del contratto e alla successiva fase esecutiva del rapporto.

I requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipula del contratto di appalto (Vds Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734). La regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella *lex specialis*, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio indicato in sede di offerta.

L'art. 108, comma 4, del Dlgs 36/2023, prevede che la stazione appaltante introduce nei "documenti di gara ... i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto"; inoltre, stabilisce che la stazione appaltante "al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo dell'offerta dei concorrenti, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici".

La stazione appaltante gode quindi di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione delle offerte per meglio perseguire l'interesse pubblico; tale scelta, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia illogica, irragionevole ed irrazionale oppure se i criteri non sono trasparenti ed intelleggibili.

Nel caso in esame, la stazione appaltante non ha valorizzato la prossimità della sede operativa quale requisito speciale di partecipazione alla gara (art 10 del d.lgs. n. 36/2023). **Ha invece valorizzato la prossimità da un lato quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica (profilo tecnico) e dall'altro lato quale elemento premiale del concorrente (profilo economico) (art. 108 del d.lgs. n. 36/2023).**

D) PE' GENERAL CONTRACTOR non ha fornito alcun riscontro. Ad ogni buon conto è stata esaminata la documentazione inviata dalla CUC dalla quale non risultano esplicitati i giustificativi relativi alla sede operativa per l'attribuzione del relativo punteggio.

In conclusione ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici e della giurisprudenza consolidata, la mancanza di requisiti di esecuzione nel termine stabilito comporta la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria, per impossibilità di stipulare il contratto imputabile all'aggiudicatario stesso.

Nel caso di specie l'esclusione non dipende da una valutazione discrezionale, ma costituisce un effetto legale derivante dall'inadempimento di un obbligo puntualmente previsto dalla *lex specialis* e necessario per garantire la corretta esecuzione dell'appalto. (ANAC - Delibera n. 245 del 18 giugno 2025).

Conclusione

Tutto ciò rappresentato ed in applicazione del potere sostitutivo del RUP appare evidente che la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica e palesemente erronea si propone di aggiudicare provvisoriamente l'appalto alla ditta ISO 2000 appalti srl.

I controlli ex artt. 94 e ss., e art. 100 del D. Lgs. n.36/2023 sul possesso dei requisiti in capo all'Operatore economico **ISO 2000 appalti srl (CF/P.IVA 06334651004)** con sede legale in Roma (RM) pec: iso2000appalti@pec.it per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parte della viabilità consortile nel Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni, risultata miglior offerente con un ribasso offerto del 20,001% per un importo complessivo pari ad **€ 926.832,53**, di cui **€ 718.355,57** = per l'esecuzione dei lavori; **€ 192.780,72** = quale importo per manodopera; **€ 15.696,24**= per oneri della sicurezza, si sono conclusi senza cause ostative alla stipula e all'esecuzione dei contratti pubblici e, pertanto, nulla osta all'affidamento di cui trattasi.

Successivamente all'assunzione del presente provvedimento di aggiudicazione, sarà inoltrata la comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, all'aggiudicatario e a tutti gli altri operatori economici partecipanti, con comunicazione trasmessa via PEC.

2. RICHIAMI NORMATIVI

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, in particolare in particolare gli artt. 1,3, 17, 71, 94 e ss., 100, 107 comma 3 e 108.

La Determinazione del CdA del Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni del 11/04/2025 con la quale il Consorzio ha indetto la procedura di gara in oggetto, delegando l'espletamento della procedura alla CUC del Consorzio "I Castelli della Sapienza", quale ente qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023.

La Determinazione della CUC del Consorzio "I Castelli della Sapienza" N°4 del 18/09/2025.

La determinazione del RUP consortile del 27/10/2025.

3. EFFETTI ECONOMICI



Il Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni dovrà rimborsare alla CUC del Consorzio "I Castelli della Sapienza" l'importo dovuto da convenzione riferito ai compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e così come richiamato nella convenzione sottoscritta dal Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni.

Inoltre il Consorzio stradale dovrà versare il contributo dovuto all'ANAC da parte del Consorzio medesimo

DETERMINA

- 1) di approvare tutti gli atti della procedura di gara e tutto quanto disposto in premessa;
 - 2) conseguentemente, di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art.17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e successiva disposizione del RUP in data 27 ottobre 2025;
 - 3) di confermare, verificata la conformità all'interesse pubblico nonché il permanere in capo all'operatore economico dei requisiti di ordine generale, la proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione del RUP consortile del 27 ottobre 2025, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parte della viabilità consortile. Attività tutte necessarie per il funzionamento ed il mantenimento della viabilità consortile nel Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- di aggiudicare**, con efficacia, in esito ai controlli ex artt. 94 e ss., e art. 100 del D. Lgs. n.36/2023, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di parte della viabilità consortile nel Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni, in favore dell'impresa **ISO 2000 appalti srl (CF/P.IVA 06334651004)** con sede legale in Roma (RM) pec: iso2000appalti@pec.it risultata miglior offerente con un ribasso offerto del 20,001% per un importo complessivo pari ad € 926.832,53, di cui € 718.355,57 = per l'esecuzione dei lavori; € 192.780,72 = quale importo per manodopera; € 15.696,24= per oneri della sicurezza, si sono conclusi senza cause ostative alla stipula e all'esecuzione dei contratti pubblici e, pertanto, nulla osta all'affidamento di cui trattasi.
- 4) di dare atto che la sopracitata ditta aggiudicataria in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando che l'appalto in questione è identificato con il codice **CIG B7AF1B91AC**;
 - 5) di dare atto che il contratto sarà sottoscritto mediante atto pubblico amministrativo, con spese a carico dell'operatore aggiudicatario;
 - 6) di dare atto che all'appaltatore sarà richiesta, prima della stipula del contratto di appalto:
 - la presentazione della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli articoli 117 e 53 del Codice, ovvero il 10% dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o di fidejussione in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisoria o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
 - la stipula, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, con una primaria compagnia assicuratrice, di una polizza di assicurazione da responsabilità civile di copertura dei rischi derivanti dall'operato della Ditta quale responsabile del servizio di gestione di che trattasi con il minimo di € 1.000.000,00 ed i seguenti massimali minimi: € 3.000.000,00 per ogni sinistro con limite di € 3.000.000,00 per ogni persona e € 1.000.000,00 per danni a cose ed animali anche se appartenenti ad altre persone. La durata della polizza coprirà la durata contrattuale dell'appalto.
 - 7) L'aggiudicazione, ex art.17, comma 5 del Codice, è immediatamente efficace.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 28, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

ROMA, 24/10/2025

Il Segretario
f.to Marco Perina

Il Presidente
f.to Carlo di Paola



Oggetto: provvedimento di attività di verifica assegnazione provvisoria art. 17 e 18 Dlgs 36/23.

Premessa

A seguito di un approfondito esame della documentazione trasmessa dalla CUC "I Castelli della Sapienza" è emerso che la Commissione valutatrice non ha rispettato, in maniera pedissequa, quanto previsto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara, non esplicitando meglio le ragioni poste alle base dei voti assegnati ai singoli criteri di valutazione che, tra l'altro, risultano essere identici per tutte le offerte tecniche esaminate. Da ciò è dipesa la necessità di ulteriori valutazioni del RUP in merito ai punteggi attribuiti a ciascuna offerta nella parte in cui per tutti i sottocriteri la Commissione abbia deciso di assegnare il medesimo punteggio alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, ritenendole del tutto identiche e non meritevoli di alcuna differenziazione, neppure in minima parte.

L'art. 91 comma 5 del Dlgs 36/2023 prevede espressamente che *"Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara."*

Inoltre, è ben vero che a seguito alla formulazione della proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante è chiamata a svolgere – ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023 – un'attività prima riconducibile a due differenti momenti: quello di cui all'art. 33 (d.lgs. n. 50/2016) e quello ex art. 32, comma 5 (sempre d.lgs. n. 50/2016). Di conseguenza, l'organo preposto a disporre l'aggiudicazione (la stazione appaltante), anche attraverso l'ausilio del RUP, dovrà controllare (nella stessa fase) legittimità e interesse (verso l'affidamento) e requisiti (di partecipazione ed esecuzione) dell'operatore economico.

Pertanto, in estrema sintesi: il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura e mantiene salvo il potere di intervento sostitutivo soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erranea.

Per quanto premesso è stato richiesto ad ogni singolo Operatore Economico utilmente classificatosi in graduatoria di comprovare con idonei giustificativi il possesso dei requisiti relativi alla attribuzione dei punteggi previsti nell'offerta tecnica:

- 1) PE' GENERAL CONTRACTOR pec del 30 settembre 2025 prot. 2835
- 2) ISO 2000 APPALTI srl pec del 30 settembre 2025 prot. 2836
- 3) CONSORZIO STABILE VIAGEST scarl pec del 30 settembre 2025 prot 2837
- 4) BI.MA.V. srl pec del 30 settembre 2025 prot. 2838

Alla suddetta richiesta hanno dato riscontro i seguenti Operatori Economici:

- 1) BI.MA.V. srl
- 2) ISO 2000 APPALTI srl
- 3) CONSORZIO STABILE VIAGEST scarl
- 4) PE' GENERAL CONTRACTOR non ha fornito alcun riscontro.

A seguito dell'esame della documentazione ricevuta si rappresenta quanto segue:

1) BI.MA.V. srl.

In merito al requisito del presidio fisso presso la sede operativa, la ditta non fornisce alcuna documentazione in merito alla sede operativa da comprovare mediante *"atto di impegno sottoscritto con i proprietari da formalizzarsi successivamente solo in caso di aggiudicazione dell'appalto ossia atto preliminare o precontratto."*

Ebbene, si tratta di chiaro requisito di esecuzione a cui la stazione appaltante ha collegato anche l'attribuzione di un punteggio premiale.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *«la scelta dell'amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell'offerta non può essere interpretata come necessità per l'offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l'esecuzione delle prestazioni programmate (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C-295/20); in tal caso l'offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l'impegno dell'offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio; ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell'offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all'aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell'esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione»* (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11037).

Tanto premesso, un'interpretazione della previsione in esame conforme ai menzionati principi porta a ritenere che la locuzione *"Atto di impegno sottoscritto con i proprietari da formalizzarsi successivamente solo in caso di aggiudicazione dell'appalto."* debba essere intesa come dimostrazione di poter essere in grado di avviare il servizio alla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

In merito al requisito delle *"Analoghe attività svolte in Consorzi Stradali ex Decreto Luogotenenziale 1.9.1918 n° 1446 e/o Enti Pubblici similari nell'ultimo triennio"* la ditta dichiara di avvalersi della Ditta DO.VE srl.

A tal riguardo la ditta BI.MA.V. srl ha dichiarato in sede di offerta il solo avvalimento *"NON PREMIALE"* pur avendo a disposizione anche il modulo per l'Avvalimento Premiale.

Nel caso di specie trattandosi di un avvalimento premiale non dichiarato in sede di offerta giusta previsione del Disciplinare di Gara *(Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente alla relativa dichiarazione da rendere mediante Mod. B.2.- dichiarazione dell'ausiliario-avvalimento premiale così come indicato al punto 19 del presente disciplinare).*

Nell'offerta tecnica **non** è presente la suddetta documentazione.

2) ISO 2000 APPALTI srl.

Documentazione completa.

3) CONSORZIO STABILE VIAGEST scarl

La ditta Consorzio Stabile Viagest scarl contesta la richiesta di giustificativi in quanto asseritamenene non conforme all'art. 10 del Dlgs 36/2023.

In particolare afferma che:

- La dimostrazione del presidio Fisso con personale min. 1 unità, nell'ambito territoriale del consorzio o nelle immediate vicinanze non oltre 1 Km. Con servizio diurno e notturno H24 per pronto intervento entro 30 minuti dall'evento accidentale. Sede operativa, adeguata e dimensionata per i mezzi d'opera in uso;
- La dimostrazione di ulteriore fornitura e messa in opera di n°5 cestini specifici per la raccolta delle deiezioni canine completo di distributore di sacchetti dotato di serratura laterale per apertura ad



anello reggi sacco colore grigio in Durapol Polietilene di capacità minima 35 lt (tipo Retriever City),
e n°5 cestini raccolta differenziata per esterno simili a quelli esistenti;

- La dimostrazione di Incremento di una ulteriore spazzatrice ecocompatibile (minimo 2 mc portata) "esclusiva" per il servizio di pulizia del PROGRAMMA INTERVENTI SETTIMANALE MANUTENZIONE ORDINARIA" oltre alla disponibilità dell'unità prevista in capitolato;
non appaiono pertinenti e conformi alla richiesta di giustifiche di cui all'art. 10 del Dlgs 36/2023.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ditta Consorzio Stabile Viagest scarl, l'amministrazione è tenuta a verificare l'esistenza di un requisito c.d. di esecuzione (funzionale, dunque, alla sottoscrizione del contratto e alla successiva fase esecutiva del rapporto. I requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipula del contratto di appalto (Vds Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734). La regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella *lex specialis*, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio indicato in sede di offerta.

L'art. 108, comma 4, del Dlgs 36/2023, prevede che la stazione appaltante introduce nei "documenti di gara ... i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto"; inoltre, stabilisce che la stazione appaltante "al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo dell'offerta dei concorrenti, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici". La stazione appaltante gode quindi di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione delle offerte per meglio perseguire l'interesse pubblico; tale scelta, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia illogica, irragionevole ed irrazionale oppure se i criteri non sono trasparenti ed intellegibili.

Nel caso in esame, la stazione appaltante non ha valorizzato la prossimità della sede operativa quale requisito speciale di partecipazione alla gara (art 10 del d.lgs. n. 36/2023). Ha invece valorizzato la prossimità da un lato quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica (profilo tecnico) e dall'altro lato quale elemento premiale del concorrente (profilo economico) (art. 108 del d.lgs. n. 36/2023).

- 4) **PE' GENERAL CONTRACTOR** non ha fornito alcun riscontro. Ad ogni buon conto è stata esaminata la documentazione inviata dalla CUC dalla quale non risultano esplicitati i giustificativi relativi alla sede operativa per l'attribuzione del relativo punteggio. In conclusione ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici e della giurisprudenza consolidata, la mancanza di requisiti di esecuzione nel termine stabilito comporta la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria, per impossibilità di stipulare il contratto imputabile all'aggiudicatario stesso.

Nel caso di specie l'esclusione non dipende da una valutazione discrezionale, ma costituisce un effetto legale derivante dall'inadempimento di un obbligo puntualmente previsto dalla *lex specialis* e necessario per garantire la corretta esecuzione dell'appalto. (ANAC - Delibera n. 245 del 18 giugno 2025).

Conclusione

Tutto ciò rappresentato ed in applicazione del potere sostitutivo del RUP appare evidente che la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica e palesemente erranea si propone di aggiudicare provvisoriamente l'appalto alla ditta **ISO 2000 appalti srl**.

Roma li 27 ottobre 2025

Il RUP

Maurizio De Giusti

